



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **19808/2012** promossa da:

FABRIZIO SPADEA (c.f. SPDFRZ69T04F205M)

BOMBYX MORI S.r.l. (P.I. 03135220246)

rappresentati e difesi dall'avv. Spiridon Tsembertzis e dall'avv. Manuela Angela Galli, elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Schieppati in Calcio (BG), via Papa Giovanni XXIII, n.81;

PARTE ATTRICE

contro

ALDO RIBEZZO (C.F.),

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Amato e dall'avv. Aurora Romerio, elettivamente domiciliato presso gli stessi in Brescia, via privata De Vitalis, n.44;

CONVENUTO

e

GIUSEPPINA DI GASPERO IVANA (c.f.)

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Amato e dall'avv. Aurora Romerio, elettivamente domiciliata presso gli stessi in Brescia, via privata De Vitalis, n.44;

CONVENUTA CHIAMATA



oggetto: azione di responsabilità *ex art. 2476 c.c.*; azione risarcitoria per concorrenza sleale; revocatoria di fondo patrimoniale;

conclusioni:

per Fabrizio Spadea e per Bombyx Mori S.r.l.:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale delle Imprese Brescia, *contrariis rejectis*, e previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso, così giudicare:

Nel merito:

accertata e dichiarata la responsabilità sociale del signor Aldo Ribezzo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2476 c.c. per tutti i danni subiti e *subendi* dalla Bombyx Mori S.r.l. e dal socio Fabrizio Spadea, condannarlo al risarcimento dei danni a favore di questi ultimi, così come quantificati a seguito dell’istruttoria;

accertata e dichiarata la commissione di atti di concorrenza sleale da parte del signor Ribezzo a danno della Bombyx Mori S.r.l. condannarlo al risarcimento dei danni causati a quest’ultima come risultanti dall’istruttoria e, in subordine, da quantificarsi secondo equità;

accertato e dichiarato l’intento fraudolento sotteso alla costituzione del fondo patrimoniale dell’anno 2007 a danno del signor Fabrizio Spadea e della Bombyx Mori S.r.l., disporre la revoca dello stesso nei confronti degli attori e, per l’effetto, dichiararlo ai medesimi non opponibile per tutte le obbligazioni che il signor Fabrizio Spadea abbia adempiuto o stia adempiendo nella sua qualità di fideiussore della Bombyx Mori S.r.l., che dovranno essere adempite anche dal fideiussore Aldo Ribezzo, e per tutte le obbligazioni risarcitorie nei confronti della Società attrice;

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

In via istruttoria, ribadendo la tempestiva istanza di verifica della sottoscrizione, ammettersi interrogatorio formale delle parti ed esame testimoniale sui capitoli da 1) a 59) così come formulati nella memoria depositata, in data 3 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., con i testi ivi specificatamente indicati; ammettersi prova contraria sui capitoli formulati da controparte in caso di loro ammissione e disporsi ulteriore CTU contabile anche al fine della determinazione dei danni subiti da Fabrizio Spadea”.

per Aldo Ribezzo:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza così pronunciare:

Nel merito:

- rigettare tutte le domande attoree svolte nei confronti del sig. Aldo Ribezzo, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati. - dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare la domanda di revoca del fondo patrimoniale costituito dal



sig. Ribezzo e dalla sig.ra Di Gaspero, formulata da parte attrice, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

- ordinare al Signor Spadea di comunicare ove lo stesso, quale Amministratore Unico, abbia trasferito la sede legale effettiva della società Bombyx Mori Srl e le eventuali unità operative. - condannare parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, di una somma equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni subiti, per le ragioni esposte in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.

per Ivana Giuseppina Di Gaspero:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza così pronunciare:

Nel merito: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare la domanda di revoca del fondo patrimoniale costituito dal sig. Ribezzo e dalla sig.ra Di Gaspero, formulata da parte attrice, per tutti i motivi esposti in atti, da intendersi in questa sede integralmente richiamati. - rigettare tutte le ulteriori domande attoree svolte nei confronti della sig.ra Di Gaspero Giuseppina Ivana e del sig. Aldo Ribezzo, siccome infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti da intendersi qui richiamati.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.

FATTO E PROCESSO

Fabrizio Spadea, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Bombyx Mori S.r.l. (“Bombyx”), ha chiesto nei confronti dell'ex amministratore Aldo Ribezzo, in carica fino al 18.11.2010:

- 1) il risarcimento dei danni cagionati alla società per *mala gestio* ex art. 2476 c.c., nonché
- 2) il risarcimento dei danni cagionati alla società in forza di atti di concorrenza sleale, oltre che
- 3) la revoca del fondo patrimoniale costituito il 14.11.2007 con la moglie Ivana Giuseppina Di Gaspero.

Con riguardo ai profili di responsabilità dedotti, parte attrice ha contestato a Ribezzo:

- a) di aver venduto il 18.10.2007 quattro brevetti di cui Bombyx era titolare a un prezzo inadeguato (€18.000);
- b) di aver avviato un rapporto di lavoro con suo figlio, Alessandro Ribezzo, garantendogli a carico della società una retribuzione eccessiva;
- c) di aver autorizzato rimborsi esorbitanti per sé e per suo figlio;
- d) di aver utilizzato i locali della società come deposito personale di oggetti in disuso;
- e) di aver omesso di versare i tributi dovuti per gli anni di imposta 2005-2009, con danno pari alle sanzioni, agli interessi e alle spese conseguenti a detta violazione.



Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Spadea ha domandato altresì il risarcimento dei danni direttamente subiti in proprio, in qualità di socio, a causa delle condotte asseritamente illecite poste in essere da Ribezzo.

Il convenuto si è costituito e ha contestato le pretese attoree. Con riferimento alla revocatoria ha eccepito la prescrizione dell'azione, nonché, nel merito, l'assenza dei presupposti di operatività dell'istituto.

Con sentenza parziale n.1737/2016 emessa il 4.6.2016 il tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile in quanto nuova la domanda risarcitoria proposta nella causa R.G. 19808/2012 da Fabrizio Spadea in qualità di socio di Bombyx Mori S.r.l. per i danni dallo stesso direttamente patiti. Il collegio ha dunque rimesso la causa in istruttoria, disponendo c.t.u. per l'accertamento dei danni asseritamente derivanti dagli illeciti gestori commessi da Ribezzo nei confronti della società.

DIRITTO

I. Le pretese attoree sono parzialmente fondate, secondo quanto di seguito esplicitato.

I.1. Preliminarmente rileva il collegio che sono inammissibili le difese reiterate in questa sede dalla parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento dei danni direttamente patiti da Spadea, essendo già intervenuta sulla questione la sentenza parziale sopra citata.

I.2.1. Per quanto riguarda gli atti di *mala gestio* addebitati a Ribezzo, le risultanze peritali hanno evidenziato innanzitutto che il valore complessivo dei quattro brevetti di titolarità di Bombyx ceduti nel 2007 da Ribezzo al terzo Calgaro S.r.l. al prezzo di € 15.000 era pari a € 143.000. La valutazione effettuata dal c.t.u. deve ritenersi condivisibile in quanto sorretta da un *iter* argomentativo che risulta immune da vizi logici o metodologici, considerato altresì che il consulente ha dato compiutamente conto delle osservazioni mosse sul punto dal c.t.p. dott. Lobina, confutando le stesse in modo analitico, esplicitando le ragioni per cui non possono essere ritenuti corretti i criteri di valutazione adottati dal tecnico di parte, nonché evidenziando la mancanza di elementi probatori a sostegno delle tesi sostenute da quest'ultimo.

Alla luce di tale valutazione, la cessione dei quattro brevetti al prezzo sopra indicato - brevetti in forza dei quali Bombyx realizzava prodotti di oreficeria la cui vendita garantiva, secondo parte attrice, circa l'80% del fatturato - deve essere ritenuta inadeguata e costituisce un illecito gestorio nella misura in cui ha integrato una condotta in violazione dei doveri di conservazione del patrimonio societario incumbenti sull'amministratore, condotta che ha cagionato per l'appunto una significativa lesione della consistenza patrimoniale di Bombyx.

In proposito, non è meritevole di pregio la difesa di Ribezzo secondo cui non si sarebbe trattato di una "svendita", dal momento che la cessione al prezzo di € 15.000 si inseriva in un'operazione economica complessiva in base alla quale, *a latere*, Bombyx avrebbe ottenuto, in forza di un altro accordo del 4.9.2008, la somma di € 40.000 annui quale corrispettivo per la fornitura dei prodotti semilavorati "Affogato" e



“Ricoperto” della durata di almeno tre anni (doc. 18 parte attrice). Non sussistono, in realtà, valide ragioni che giustifichino un collegamento negoziale tra la cessione dei brevetti in favore di Calgaro S.r.l. e il contratto di fornitura stipulato circa un anno dopo in favore di quest’ultima società. In ogni caso, non può certo ritenersi che il rapporto di fornitura dei prodotti “affogato” e “ricoperto” sarebbe stato precluso qualora la titolarità dei brevetti per la produzione di semilavorati fosse rimasta in capo a Bombyx, essendo semmai difficilmente giustificabile il contrario, ossia che Bombyx abbia continuato a realizzare per la fornitura, in assenza di alcuna licenza o titolo idoneo, il prodotto semilavorato “Affogato”, oggetto per l’appunto uno dei quattro brevetti ceduti nel 2007.

Del pari, il fatto che al momento della vendita non sussistessero valide alternative per la cessione dei brevetti non giustifica, diversamente da quanto sostenuto da Ribezzo, la decisione di trasferire comunque i beni in questione a un prezzo vile, dal momento che - considerazione assorbente - detta decisione si pone in aperto contrasto con gli obblighi generali dell’amministratore di preservare il patrimonio societario.

Il danno deve essere perciò individuato nella differenza tra il valore di mercato dei suddetti beni immateriali e il prezzo effettivo della vendita effettuata, e deve essere quantificato nella misura di € 128.000.

I.2.2. Con riguardo all’omesso versamento dei tributi, il collegio osserva che, per l’arco temporale oggetto di contestazione, gravava su Aldo Ribezzo, in ragione del ruolo gestorio ricoperto, il dovere di adempiere al pagamento dei debiti tributari. Il mancato adempimento configura, conseguentemente, un illecito gestorio foriero di pregiudizio per la società. La perizia ha quantificato in € 32.873,16 l’entità complessiva delle imposte non pagate per l’arco temporale 2005-2009. L’ammontare delle sanzioni, degli interessi e delle spese conseguenti all’omesso pagamento dei tributi è stato calcolato invece nella misura complessiva di € 18.842,10. Al c.t.u. è stato demandato altresì il compito di verificare se in capo a Bombyx sussistesse sufficiente liquidità per far fronte ai debiti in esame. In proposito le risultanze peritali, immuni anche sotto questo aspetto da vizi di ordine logico o metodologico, hanno attestato la disponibilità in capo a Bombyx di liquidità ampiamente sufficiente per far fronte all’esposizione debitoria verso l’erario per gli anni di imposta 2005-2007; con riguardo agli anni di imposta successivi, invece, il c.t.u. ha evidenziato la sostenibilità dei debiti tributari eventualmente mediante ricorso al credito bancario.

In proposito, è privo di pregio l’argomento difensivo evocato dal convenuto, secondo cui non sarebbe imputabile a Ribezzo l’omesso pagamento dei tributi, quantomeno in relazione agli anni di imposta 2008 e 2009, in asserita assenza di disponibilità economica della società, dal momento che la condotta alternativa esigibile (pagamento dei tributi mediante ricorso al credito bancario) avrebbe comunque generato a carico di Bombyx interessi la cui entità non sarebbe stata differente da quella delle sanzioni concretamente irrogate. A prescindere dal carattere apodittico dell’affermazione, ferma la sua mancanza di efficacia esimente al fine di escludere l’antigiuridicità della violazione di un dovere imposto dall’ordinamento, questo



collegio rileva sulla base degli esiti della c.t.u. come la violazione degli obblighi tributari da parte di Ribezzo per l'arco temporale sopra indicato sia stata sistematica, e dunque deliberata, a fronte di debiti originari di modesta entità (ad esempio, somme inferiori a mille euro) e nonostante la disponibilità (sicuramente per i primi tre anni di imposta contestati) di liquidità sufficiente a garantire il pagamento dei debiti erariali.

In ogni caso, con riferimento agli anni di imposta per cui il c.t.u. ha evidenziato un'insufficienza di liquidità, superabile mediante ricorso al credito, preme considerare che l'amministratore che abbia concorso a determinare, anche a causa della sua *mala gestio*, una situazione di crisi economico-finanziaria tale da incidere, in via riflessa, sulla mancanza di liquidità della società, non può validamente invocare detta situazione in funzione di esimente dal momento che non integra un'ipotesi di forza maggiore né un fatto indipendente dalla volontà dell'amministratore o dalla sua sfera di controllo nella gestione societaria.

Acclarata l'illiceità della condotta omissiva contestata da parte attrice, il danno deve essere commisurato alla diminuzione patrimoniale eziologicamente riconducibile alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge. Tale danno deve essere pertanto quantificato nella misura delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria, oltre che degli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto per l'adempimento fiscale, nonché delle spese ulteriori connesse al recupero del credito erariale, dal momento che tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere tempestivamente, in modo regolare, alle obbligazioni su di lui incombenti. In definitiva, alla stregua dei calcoli effettuati dal perito d'ufficio., pp.26, 27 c.t.u., il danno è determinato in € 18.442,10.

I.2.3. Sono prive di fondamento, in quanto generiche, le ulteriori doglianze attoree circa la *mala gestio* di Ribezzo per i rimanenti fatti addebitati all'ex amministratore. Nello specifico, non costituisce atto illecito il fatto che Aldo Ribezzo abbia avviato per conto della società un rapporto di lavoro con il proprio figlio, Alessandro Ribezzo, dal momento che la questione attiene a una scelta di opportunità imprenditoriale, come tale non sindacabile in questa sede. Del pari, non è sindacabile la congruità della retribuzione riconosciuta dalla società al lavoratore rispetto alle mansioni svolte, essendo la questione rimessa in via esclusiva all'esercizio dell'autonomia privata e non sussistendo un parametro oggettivo alla luce del quale effettuare un valido raffronto, talché risulterebbe comunque impossibile predicare se sia eccessiva la retribuzione accordata a un lavoratore o insufficiente invece quella riconosciuta ad altro lavoratore con mansioni eventualmente equipollenti e trattamento economico peggiore. Non risulta dedotto, peraltro, che l'assemblea dei soci di Bombyx abbia mai contestato, nemmeno in sede di approvazione dei bilanci di esercizio, la congruità della voce retributiva di Alessandro Ribezzo.



Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alla censura di “eccessività” dei rimborsi asseritamente accordati dalla società per spese sostenute dal convenuto Aldo Ribezzo e da suo figlio, attesa peraltro la genericità delle deduzioni al riguardo.

Del tutto infondate altresì le doglianze di parte attrice in ordine al fatto che Ribezzo abbia utilizzato i locali di Bombyx come deposito per oggetti personali, non essendo stato dedotto in proposito alcun pregiudizio correlato.

Sulla base dei rilievi finora effettuati, il danno complessivamente subito da Bombyx per responsabilità di Ribezzo ex art. 2476 c.c. da Ribezzo a Bombyx S.r.l. deve essere quantificato, in relazione alle voci sopra esaminate, nella misura di € 146.442,10. Trattandosi poi di credito risarcitorio, e perciò, di valore, l'importo indicato deve essere assoggettato a rivalutazione e si determina pertanto all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data dei fatti illeciti a oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, in € 159.797,62=, somma comprensiva degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi da detta data sino al saldo.

I.3. Per quanto riguarda, ancora, la richiesta risarcitoria per violazione delle regole di leale concorrenza/violazione del patto di non concorrenza, la domanda non può trovare accoglimento.

Parte attrice, infatti, si è limitata ad affermare che Aldo Ribezzo ha operato nella società Tasuky s.a.s. - costituita dal figlio circa un anno dopo le dimissioni del convenuto dall'incarico gestorio in Bombyx, e attiva nel medesimo settore di mercato - “agendo quale vero e proprio titolare” della società concorrente, interagendo sotto questa veste con fornitori e clienti, istituti di credito e in generale terzi. Soltanto con memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. parte attrice ha sostenuto che Ribezzo avrebbe illecitamente messo a disposizione di Tasuky S.r.l. il *know how* appreso in Bombyx. A prescindere dall'efficacia e dall'eventuale violazione del patto di non concorrenza - oggetto di disconoscimento da parte dell'ex amministratore - si evidenzia, quale ragione più liquida, che parte attrice non ha allegato alcunché in ordine al pregiudizio sofferto in conseguenza della riferita condotta di Ribezzo (ad esempio, non ha lamentato alcuno sviamento di clientela, né un calo delle vendite dei suoi prodotti), ma si è limitata ad evocare, soltanto nei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., la disponibilità in capo a Tasuky s.a.s. di macchinari utili alla produzione di manufatti di oreficeria equipollenti a quelli derivanti dallo sfruttamento del brevetto relativo al prodotto “DNA”. Quand'anche dimostrata, la circostanza in esame non assumerebbe alcun rilievo in ordine ai profili di concorrenza sleale dedotti, considerato altresì che sul brevetto “DNA” e sul relativo *know how* di produzione Bombyx non poteva, già al momento della costituzione di Tasuky S.r.l. nel 2011, rivendicare alcuna privativa né opporre alcun titolo di esclusiva, dal momento che il brevetto in questione era stato ceduto quattro anni prima, nel 2007, al terzo Calgaro S.r.l., e



che nessuna licenza d'uso per la realizzazione di quel prodotto era detenuta dalla società attrice. Ad ogni modo, sul pregiudizio subito non risultano formulate allegazioni né istanze istruttorie, talché deve confermarsi la superfluità delle prove testimoniali richieste da parte attrice, in particolare di quelle volte a dimostrare il ruolo gestorio esercitato da Aldo Ribezzo in Tasuky S.r.l. nonché la conoscenza, da parte dell'ex amministratore, dei metodi di lavorazione del prodotto DNA.

I.4. Con riferimento alla domanda revocatoria del fondo patrimoniale costituito il 14.11.2007 dal convenuto e dalla moglie Di Gaspero, non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, secondo il quale la notifica ex art. 140 c.p.c. dell'atto interruttivo della prescrizione (atto di citazione) si sarebbe perfezionata soltanto oltre il termine quinquennale di legge decorrente dalla stipula del negozio, ossia oltre il 14.11.2012..

In proposito osserva il collegio che per il computo del termine iniziale bisogna far riferimento non alla data della stipula dell'atto dispositivo ma a quella della sua trascrizione nei pubblici registri, effettuata nel caso in esame, in base a quanto si ricava dalla lettura del doc. 4 di parte attrice, il 27.11.2007. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 24/03/2016, n. 5889), "la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo".

Nella presente vicenda la notifica dell'atto di citazione è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con spedizione della raccomandata di avviso di deposito in data 13.11.2012, talché deve ritenersi perfezionata in data 23.11.2012 (decimo giorno dalla spedizione), e dunque in data anteriore alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale (27.11.2012). Identiche considerazioni valgono anche con riferimento alle difese della moglie di Ribezzo, Ivana Giuseppina Di Gaspero: sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario con il coniuge, la valida notifica dell'atto introduttivo nei confronti di Ribezzo è idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della parte originariamente pretermessa e chiamata in un secondo tempo in giudizio su ordine del giudice per integrare il contraddittorio.

Nel merito, tuttavia, la domanda revocatoria non può trovare accoglimento, stante l'indeterminatezza delle allegazioni attoree.

Parte attrice, infatti, ha individuato in modo piuttosto confuso i presupposti dell'azione pauliana: in primo luogo, la pretesa creditoria è stata identificata, pp.16 e ss. atto di citazione, nei <<debiti che la società, soprattutto nella persona del signor Ribezzo, ha contratto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale e dei quali ha risposto solo Spadea in base alle fideiussioni che sostanzialmente sono state,



grazie alla costituzione del fondo patrimoniale, concesse dal solo attore>>. Interpretando complessivamente la narrativa di parte attrice, è ragionevole ritenere che il credito dedotto a fondamento della revocatoria non sia un credito di Bombyx, bensì un credito personale di Spadea, vantato nei confronti di Ribezzo a titolo di regresso per l'adempimento di non meglio specificate obbligazioni di garanzia in favore di Bombyx, assunte da entrambi in qualità di fideiussori. Non risulta dunque che la pretesa creditoria sia stata individuata nel diritto di Bombyx al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per *mala gestio*, oggetto di accertamento in questa sede.

Generiche le allegazioni attoree in punto di *eventus damni*, individuato nel fatto che <<grazie al fondo patrimoniale non dichiarato, il solo soggetto che si è trovato a dover rispondere dei debiti della società è Spadea>>, nonché, soprattutto, le allegazioni in punto di consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie: secondo parte attrice, infatti, la *scientia damni* dovrebbe essere ricavata dal fatto che Ribezzo ha <<iniziato a contrarre *allegramente* debiti in nome della società subito dopo la costituzione del fondo patrimoniale>>.

In difetto di sufficiente specificazione delle ragioni costitutive della domanda, prima ancora che di prova, la richiesta di revocatoria del fondo patrimoniale deve essere rigettata.

I.5. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Ribezzo.

II. Le spese della c.t.u., relativa all'accertamento dei danni per *mala gestio* dell'ex amministratore, provvisoriamente poste a carico solidale delle parti e di parte attrice nei rapporti interni in forza di decreto del 14.6.2017, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto Aldo Ribezzo, tenuto conto della soccombenza di quest'ultimo sulla domanda risarcitoria ex art. 2476 c.c., con conseguente diritto di parte attrice di ripetere quanto effettivamente corrisposto al consulente tecnico a tale titolo.

Attesa la soccombenza di parte attrice sulle ulteriori domande, considerata altresì l'unicità delle difese dei convenuti, ritiene il collegio che, data la reciprocità della soccombenza, le spese di lite tra le parti, al netto di quanto già precisato sulle spese di c.t.u., debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, condanna Aldo Ribezzo al pagamento nei confronti di Bombyx S.r.l. di € 159.797,62 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, per responsabilità ex art. 2476 c.c.;



rigetta le ulteriori domande attoree nonché la domanda proposta da Aldo Ribezzo di condanna ex art. 96 c.p.c.;

condanna Aldo Ribezzo al pagamento in favore di parte attrice delle spese di c.t.u. da quest'ultima effettivamente sostenute;

compensa le ulteriori spese di lite tra le parti.

Brescia, 22.3.2019

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

